REGOLAMENTO (CEE) N. 545/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1986

che stabilisce le modalità di applicazione del regime della cauzione previsto dal regolamento (CEE) n. 360/86 recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che il rilascio dei certificati d'importazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 360/86 è subordinato alla costituzione di una cauzione, conformemente a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'articolo summenzionato;

considerando che la determinazione di modalità comuni per la costituzione, lo svincolo e l'incameramento della cauzione è tale da garantire un'applicazione più uniforme della regolamentazione comunitaria; che, per tener conto dell'esperienza acquisita dalla Spagna e dal Portogallo nella gestione del regime dei certificati di importazione come pure del regime della cauzione, applicabile ai prodotti della pesca, occorre lasciare a detti stati membri il compito di definire talune modalità particolari relative al regime della cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per ogni domanda di certificato d'importazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 360/86, l'importatore costituisce una cauzione in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituito che risponde ai criteri stabiliti dallo stato membro che rilascia il certificato.

2. L'importo della cauzione è almeno pari al 5 % del valore globale del prodotto oggetto del certificato d'importazione. Esso è fissato in moneta nazionale.

3. La cauzione è svincolata previo controllo da parte dello stato membro dell'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 360/86, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente importati in base al certificato ad essi relativo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

[1] GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.